



DELIBERA n. 154

del 26 marzo 2024

Fascicolo n. 387/2024

Oggetto: Bando di gara per l'affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023 del servizio di gestione del canile rifugio comunale sito in Contrada Prato- CIG A03E026001. Stazione appaltante Comune di San Salvo (CH).

Riferimenti normativi

Art. 41, comma 12, decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

Parole chiave

Progettazione negli appalti di servizi

Massima

Appalto pubblico – Servizi – Scelta del contraente – Procedura – Gara – Progettazione – Necessità – Sussiste.

La fase dell'affidamento degli appalti di servizi è preceduta dalla fase di progettazione, articolata in un unico livello e predisposta dalle stazioni appaltanti, che definisce le caratteristiche del servizio richiesto e contiene tutte le valutazioni tecniche ed economiche, ivi compresi i criteri utilizzati per la determinazione del valore a base d'asta.

VISTO

l'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità Nazionale Anticorruzione;

VISTO

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

VISTO

Il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici approvato con Delibera n. 270 del 20 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2023;



VISTA

la relazione dell'Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture

Premessa

Con nota acquisita al protocollo Anac n. 3349 del 9 gennaio 2024 è pervenuta all'Autorità una segnalazione relativa alla gara indetta dal Comune di San Salvo per l'affidamento del servizio di gestione del canile rifugio comunale sito in Contrada Prato, con la quale sono stati prospettati possibili profili di anomalia relativi alla determinazione dell'importo a base di gara.

L'Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture, con nota protocollo n. 11297 del 23.1.2024, ha comunicato al Comune di San Salvo l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 12 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici approvato con Delibera n. 270 del 20 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2023.

Il Comune di San Salvo ha riscontrato con relazione del RUP del 1° febbraio 2024, acquisita al protocollo Anac n. 18714 del 6.2.2024. In considerazione dei nuovi elementi venuti in rilievo, l'Ufficio istruttore, con nota prot. 19870 dell'8.2.2024, ha richiesto un'integrazione documentale, che il RUP ha riscontrato con nota del 19 febbraio 2024, acquisita in pari data al protocollo Anac n. 24434/2024. All'esito dell'istruttoria effettuata è emerso conclusivamente quanto segue.

Fatto

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 22 maggio 2023 il Comune di San Salvo autorizzava l'indizione di una nuova procedura per l'affidamento del servizio di gestione del canile rifugio comunale situato in Contrada Prato, stabilendo in anni otto la durata dell'affidamento e dando atto che la spesa annuale presunta ammontava ad € 66.300,00. Demandava quindi alla Giunta Comunale gli adempimenti di propria competenza ed al Responsabile del Servizio interessato il compimento degli atti successivi e consequenziali, compresa l'attivazione delle procedure di gara ai sensi della normativa vigente in materia.

Con Determinazione n. 86/2312 del 19 dicembre 2023 il Responsabile del Servizio Attività Produttive del Comune di San Salvo (Responsabile unico del progetto) indicava una gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di gestione del canile comunale per 8 anni, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, fissando la base d'asta dell'offerta economica in € 1,86 oltre Iva per giorno per singolo cane.

Il bando di gara – CIG A03E026001 – indicava un valore totale stimato di € 434.754,10 (€ 54.344,26 annui per 8 anni) ed il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (punteggio massimo offerta tecnica 70 punti; punteggio massimo per l'offerta economica 30 punti).

Il bando di gara veniva pubblicato in GUUE in data 26.12.2023, GURI in data 27.12.2023, nel Portale appalti della CUC Trigno Sinello, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di San Salvo e su n. 4 quotidiani.

In data 6 febbraio 2024 si teneva la prima riunione della Commissione Giudicatrice per la valutazione dell'unica offerta pervenuta, ossia quella dell'attuale gestore.



Diritto

1. Il Capitolato speciale all'art. 2, indica i servizi oggetto dell'appalto, specificando che al gestore compete:

1. la cura, custodia, governo, controllo e mantenimento dei cani;
2. l'alimentazione degli animali;
3. la pulizia, disinfezione e derattizzazione del canile in ossequio delle prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente;
4. le prestazioni sanitarie e veterinarie secondo le disposizioni impartite dal Direttore Sanitario;
5. la manutenzione ordinaria della struttura;
6. la riduzione del fenomeno del randagismo attraverso l'incentivazione degli affidi.

Il Capitolato precisa, altresì, che il canile in questione ha una capienza massima di 80 cani.

A fronte di tali servizi, il Capitolato, all'art. 4, prevede che *«Il canone massimo presunto da corrispondere annualmente alla ditta aggiudicataria del servizio è pari a € 54.344,26 per 8 anni – Iva esclusa, corrispondente a massimo € 1,86 per cane (80 massimi) per giorno per anno. Detto importo è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per il servizio ed ogni onere aggiuntivo relativo all'esecuzione dello stesso»*.

Come si evince dal Disciplinare, su tali importi gli operatori economici dovranno formulare le proprie offerte a ribasso, ottenendo un punteggio massimo di 30 punti sull'offerta economica.

2. Nella comunicazione di avvio dell'istruttoria è stato rilevato come l'importo a base di gara non apparisse adeguato e congruo, in quanto per soli euro 1,86/cane/giorno, ribassabili in sede di offerta, l'appaltatore avrebbe dovuto eseguire a regola d'arte tutti i servizi previsti dall'art. 2 del Capitolato, che vanno dal mantenimento degli animali, alla pulizia, alla manutenzione della struttura, fino alle prestazioni sanitarie e veterinarie, che comprendono anche trattamenti chirurgici.

Tale circostanza appariva di per sé idonea ad ingenerare perplessità sulla congruità del prezzo posto a base di gara, in primo luogo per garantire agli animali il corretto mantenimento e le adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei bisogni fisiologici ed etologici degli stessi.

In secondo luogo, la scelta della base d'asta non appariva remunerativa degli ulteriori servizi pure previsti, *in primis* quelli veterinari, con possibile violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici, in particolare i principi di economicità ed efficacia e di concorrenza, nonché con possibile compromissione della qualità e della regolare esecuzione dei servizi previsti.

Del resto, l'Autorità, nella Delibera n. 759 del 13 luglio 2016, riportava una nota del Ministero della Salute, il quale già nel lontano 2010 rappresentava come in base ad un'indagine conoscitiva effettuata in ambito nazionale, ai fini di una buona gestione dei canili, risultava appropriato un importo oscillante approssimativamente tra € 3,50 e 4,50 giornalieri per cane (nota prot. 5909 del 31.3.2010).

Anche dalla Delibera n. 236 dell'11 maggio 2022 si evince che il regolamento attuativo n. 1 del 2 febbraio 2021 della Legge Regionale della Campania n. 3 dell'11 aprile 2019, stabilisce, solo per il mantenimento dei cani ricoverati nei canili, una tariffa compresa tra 3 e 5 euro al giorno.



Alla luce di tali considerazioni, è stato chiesto al Comune di inviare copia integrale formalizzata del Progetto posto a base di gara e di chiarire e documentare, in particolare, le modalità con le quali era pervenuto alla determinazione del valore a base d'asta dell'appalto.

Sono stati inoltre richiesti chiarimenti in merito alle motivazioni che hanno condotto a fissare in ben 8 anni la durata dell'affidamento.

Con la nota dell'8 febbraio 2024 è stato di nuovo richiesto al Comune l'invio del progetto a base di gara, nonché alcune informazioni in merito alle precedenti procedure di affidamento avviate per la gestione del servizio di cui si tratta.

Risulta infatti che in precedenza il Comune di San Salvo, con Determinazione n. 71/478 del 24 marzo 2022, aveva indetto una procedura di Project financing ai sensi dell'art. 183 comma 15 del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento in concessione, per 8 anni, della progettazione definitiva, esecutiva e dell'esecuzione dei lavori finalizzati alla ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento del canile comunale, nonché per la gestione della struttura per l'intero periodo. La procedura era stata aggiudicata in data 20 ottobre 2022 al costituendo RTI Bodenizza Lucia/Conti S.r.l. (promotore), tuttavia, l'intervento non ha più avuto luogo in quanto l'aggiudicataria in data 30 gennaio 2023 ha comunicato che *«per cause indipendenti dalla sua volontà, non è più possibile concludere il contratto di concessione essendone venute meno ogni condizione e presupposto»*.

Attualmente il servizio di gestione del canile è affidato alla ditta Eredi di Cadarella Eugenio S.a.s di Rocchi Anna Maria (Determinazioni n. 8 /213 del 1° febbraio 2023 e n. 36/961 del 31 maggio 2023) ed in relazione a tale affidamento è stato chiesto al Comune di San Salvo di inviare la documentazione contrattuale e quella relativa ai controlli effettuati dall'amministrazione comunale in corso di esecuzione.

3. Nella relazione del 19 febbraio 2024 il Responsabile del progetto ha dichiarato che, nell'incertezza applicativa delle disposizioni di cui all'art. 41 del d.lgs. 36/2023 *«si è ritenuto opportuno indicare le informazioni e gli elementi di natura tecnica ed economica nei fondamentali documenti di gara (capitolato, disciplinare, ecc.), trattandosi di un mero servizio volto alla gestione, cura e mantenimento dei cani»*.

Risulta quindi di tutta evidenza che il Comune di San Salvo, per mettere in gara un appalto di servizi di valore al di sopra delle soglie di rilevanza europea (a prescindere dall'oggetto, che a tale fine non assume alcuna valenza discriminante) non ha redatto alcun progetto, o documentazione comunque idonea, in violazione dell'art. 41 comma 12 del d.lgs. 36/2023.

A ciò si aggiunga che gli atti di gara, nel loro complesso, non consentono di individuare le modalità di calcolo dell'importo a base d'asta, non rinvenendosi in merito, alcuna esplicitazione dell'iter logico-giuridico seguito né lo svolgimento di un'adeguata istruttoria (cfr. punto 3 del Bando tipo Anac n. 1/2023 approvato con Delibera n. 309 del 27 giugno 2023; Delibera n. 415 del 13.9.2023).

Nel corso dell'istruttoria il RUP non ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo alle voci che hanno concorso alla determinazione dell'importo a base d'asta - come specificatamente richiesto nella comunicazione di avvio dell'istruttoria - non fornendo dettagli in merito ad eventuali riferimenti a specifici tariffari/prezziari, anche regionali, ovvero ad una specifica analisi di mercato, né in merito alla stima dei costi della manodopera, dei costi della sicurezza, né in merito alle altre voci che hanno



concorso alla determinazione dell'importo a base d'asta in questione (spese generali, utile di impresa, ecc...).

Il RUP, infatti, si è limitato a richiamare la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 22 maggio 2023, con la quale è stata autorizzata l'indizione della gara, stabilendo in otto anni la durata dell'affidamento del servizio e dando atto che la spesa annuale presunta ammonta ad € 66.300,00.

Il RUP ha evidenziato che il corrispettivo giornaliero fissato in €1,86 Iva esclusa è stato applicato anche nell'affidamento alla Eredi Cadarella Eugenio S.a.s., dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, effettuato con Determinazione n. 36/961 del 31 maggio 2023, nella quale si legge « *il corrispettivo giornaliero per ogni cane di € 1,86 Iva esclusa (come risultante dalla procedura di progetto di finanza conclusasi con esito non favorevole) è da ritenersi congruo*».

Dagli approfondimenti effettuati dall'Ufficio istruttore è emerso che nella procedura di Project financing del 2022 il bando di gara, in accordo con la proposta del promotore, indicava un valore stimato della concessione di € 1.500.000,00 Iva inclusa e prevedeva un corrispettivo giornaliero a base d'asta per ogni cane soggetto a ribasso di € 2,00 Iva esclusa, mentre l'importo dei lavori oggetto della concessione (investimento) veniva stimato in € 348.263,89.

Il costituendo RTI aggiudicatario ha proposto un ribasso dell'8% sul corrispettivo giornaliero per cane, addivenendo, in tal modo, alla determinazione dell'importo di € 1,86/cane/die quale importo di aggiudicazione della procedura di Project financing (mentre l'importo delle lavorazioni a corpo veniva confermato in € 348.263,89, avendo il RTI proposto una riduzione di 23 giorni sul cronoprogramma previsto nello studio di fattibilità).

Dunque, nella procedura oggetto di istruttoria, il Comune di San Salvo si è limitato a riproporre, senza alcuna ulteriore analisi e valutazione, il canone di gestione individuato all'esito della procedura di Project financing che, se conclusa, avrebbe portato alla sottoscrizione di una concessione, che ha natura e finalità diverse rispetto ad un appalto di servizi, specie per quanto riguarda il canone da corrispondere dal soggetto pubblico ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario. Quello che, comunque, preme di più evidenziare in questa sede, è che dalla documentazione relativa alla finanza di progetto non risulta alcuna analisi e valutazione dei fattori ed elementi che hanno portato all'individuazione del prezzo di € 2,00/cane/giorno, poi divenuto a seguito del ribasso € 1,86/cane/giorno.

Sempre in merito alla procedura di Project Financing, dalla documentazione acquisita non emerge se, a fronte della mancata stipula della concessione da parte del RTI aggiudicatario, il Comune abbia provveduto ad escutere la garanzia provvisoria del 2% prevista dal Bando e dal Disciplinare di gara.

4. La determinazione di un importo a base di gara che, alla luce di quanto fin qui rilevato, non risulta congruo, proporzionato e remunerativo dei servizi richiesti, può aver scoraggiato la partecipazione alla procedura, tant'è che ha presentato offerta un solo operatore economico, che peraltro è l'attuale gestore. La sottostima del prezzo a base d'asta, pertanto, può aver comportato potenziali effetti distorsivi del mercato di riferimento, in violazione del principio di accesso al mercato di cui all'art. 3 del d.lgs. 36/2023, declinato nei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, nonché del principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs. 36/2023, posto che, ai sensi del comma 2,



la concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti pubblici.

5. Le considerazioni sopra esposte mettono in luce un ulteriore profilo di criticità, da far risalire a monte, ossia alla fase della programmazione del servizio.

Infatti, la Determinazione n. 86/2023 dà atto che la procedura di gara si pone in esecuzione del programma biennale degli acquisti per il triennio 2023/2024 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 23.3.2023. La Deliberazione di Giunta, nell'adottare l'aggiornamento per l'anno 2023 del programma biennale dei beni e servizi adottato con Delibera di G.C. n. 208 del 11.11.2022, si limita a prendere atto che l'unica partecipante e aggiudicataria della procedura di Project financing ha comunicato l'impossibilità a sottoscrivere il contratto. Non risulta effettuata, al momento dell'aggiornamento della programmazione, una congrua e pertinente valutazione in merito al mutamento dei fabbisogni dell'ente e l'analisi costi/benefici che avrebbe indotto l'amministrazione comunale a modificare la programmazione degli acquisti, passando dalla gestione del canile tramite una concessione alla gestione tramite un appalto di servizi.

Nondimeno va ricordato che la procedura di Project Financing, in coerenza con gli atti di programmazione adottati nel 2022, prevedeva la realizzazione di importanti lavori di ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento del canile, per un importo stimato di € 348.263,89.

In proposito, nella Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 22 ottobre 2021, di approvazione della proposta di finanza di progetto, si legge che *«la ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento del canile comunale risulta opera di pubblico interesse ed indifferibile, stante lo stato di saturazione dell'infrastruttura, a fronte di crescente domanda, per effetto incremento demografico nelle zone del territorio che gravitano sull'area»*.

Risulta quindi anomalo che tale fabbisogno indifferibile non sia stato oggetto di ulteriori valutazioni negli atti programmatici successivi, che hanno comportato il passaggio dalla concessione all'appalto di servizi, in assenza di adeguata motivazione, riproponendone *tout court* il canone di gestione (che è divenuto il prezzo a base d'asta) e la durata.

In merito a tale ultimo aspetto si osserva ancora che nella procedura per l'affidamento della concessione la durata della gestione per otto anni era legata al recupero dell'investimento ed alla reintegrazione delle spese sostenute dal concessionario, nonché al conseguimento di un utile. Viceversa, la scelta di affidare un appalto di servizi per un arco temporale così lungo (otto anni) appare anomala e singolare, tanto più se non supportata da alcuna specifica ed adeguata motivazione.

6. Sotto altro profilo, in merito all'argomentazione del RUP per cui l'assenza di progettazione deriva dal fatto che si tratterebbe di un *«mero servizio volto alla gestione, cura e mantenimento dei cani»* si evidenzia che la funzione del procedimento di gara è quella, pur in un contesto concorrenziale, di acquisire beni e servizi maggiormente idonei a soddisfare l'interesse pubblico specifico portato dall'amministrazione aggiudicatrice (Consiglio di Stato, Sez. III, 12.10.2023, n. 8896).

La gara indetta dal Comune di San Salvo ha, non da ultimo, la funzione di acquisire il servizio maggiormente idoneo a soddisfare l'interesse pubblico consistente proprio nella miglior cura e mantenimento degli animali, garantendo loro adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei bisogni



fisiologici ed etologici degli stessi. Si ricordano a riguardo la legge quadro nazionale 14 agosto 1991 n. 281 sulla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo, che in merito alle condizioni di vita degli animali ospitati nei canili stabilisce che le suddette strutture debbano garantire buone condizioni di vita per i cani ed il rispetto delle norme igienico -sanitarie; l'art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 130, che stabilisce come occorra tenere pienamente conto delle esigenze connesse al benessere degli animali in quanto esseri senzienti; la legge della Regione Abruzzo 18 dicembre 2013 n. 47 recante: "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione" che promuove la protezione degli animali e l'educazione al loro rispetto. Da ultimo, occorre considerare che la recente riforma costituzionale attuata con l.c. 11 febbraio 2022 n. 1 ha modificato l'art. 9 riconoscendo la tutela degli animali nell'ambito dei Principi fondamentali enunciati dalla Costituzione. Considerato che il Comune è responsabile delle attività di tutela del benessere degli animali d'affezione e dell'applicazione della relativa normativa statale e regionale, si rileva che nella decisione a contrarre in esame non viene fatto cenno ad alcuna delle sopra citate tali disposizioni normative, inducendo a ritenere che il Comune non abbia adeguatamente valutato l'interesse pubblico sotteso all'indizione della gara.

La decisione di affidare per un arco temporale così lungo un servizio da svolgersi presso una struttura non più adatta alle esigenze di cura e custodia degli animali, relativamente alla quale vi era un interesse indifferibile al rinnovamento ed alla riqualificazione, sembra poi deporre per una non adeguata valutazione del risultato da conseguire con la procedura di affidamento e degli aspetti qualitativi del servizio richiesto.

Occorre evidenziare a tale proposito che a norma dell'art. 1 commi 3 e 4 del d.lgs. 36/2023, il principio del risultato, attuazione nel settore dei contratti pubblici del principio di buon andamento, costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e che l'art. 1 comma 2 del d.lgs. 36/2023, laddove stabilisce che la concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti pubblici, non ha riguardo unicamente alla rapidità e alla economicità, ma anche alla qualità della prestazione (Consiglio di Stato, Sez. III, 29.12.2023, n. 11322).

7. Anche l'argomentazione del RUP per cui l'importo a base d'asta sia da ritenersi congruo in quanto coincidente con l'importo dell'affidamento effettuato con Determinazione n. 36/961 del 31 maggio 2023 alla Ditta Eredi Cadarella S.a.s. fino al 31 dicembre 2023, non si ritiene possa avere valore dirimente.

Infatti, anche la Determinazione n. 36/961 è lacunosa in merito ai criteri di determinazione del valore dell'affidamento, poiché contiene un mero rinvio alla precedente procedura di Project financing, non rilevandosi, anche in tal caso, l'effettuazione di un'eventuale indagine di mercato da parte dell'Amministrazione o di una specifica analisi dei prezzi a supporto della quantificazione operata riguardo al costo/prezzo unitario del servizio in esame.

Inoltre, alla richiesta di fornire la documentazione relativa ai controlli in corso di esecuzione per il suddetto affidamento alla Ditta Eredi Cadarella S.a.s., il Comune ha prodotto unicamente un rapporto di audit del Servizio Veterinario della Asl n. 2, eseguito in data 23 novembre 2023, che è relativo agli



aspetti igienico sanitari di competenza della stessa Asl, non risultando quindi, per quanto in atti, ulteriori controlli in corso di esecuzione effettuati dai competenti soggetti dell'Amministrazione comunale ai sensi degli artt. 31, 101 e 102 del d.lgs. 50/2016 e del D.M. 7 marzo 2018 n. 49.

Ciò stante, in assenza di documentazione relativa ai controlli effettuati dalla Stazione appaltante nella fase di esecuzione del servizio, anche sotto tale profilo si può affermare che l'importo a base di gara di € 1,86 (ulteriormente ribassabile) non sia congruo e possa garantire il corretto adempimento di tutte le obbligazioni correlate alle prestazioni appaltate, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo.

In base alle risultanze istruttorie e per quanto innanzi considerato, il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nell'adunanza del 26 marzo 2024

DELIBERA

- nella procedura di gara indetta dal Comune di San Salvo per l'affidamento del servizio di gestione del rifugio canile comunale sito in Contrada Prato, indetta con Determina n. 86 /2312 del 19 dicembre 2023, la fase di programmazione degli acquisti risulta caratterizzata da apprezzabili profili di anomalia e criticità, in quanto non è stata effettuata alcuna valutazione in merito al mutamento dei fabbisogni che avrebbe indotto l'amministrazione comunale a passare dalla gestione del canile tramite una concessione alla gestione tramite un appalto di servizi;
- la decisione di affidare per otto anni un appalto di servizi da svolgersi presso una struttura non più adatta alle esigenze di cura e custodia degli animali, relativamente alla quale vi era un interesse indifferibile al rinnovamento ed alla riqualificazione, depone per una carente valutazione dell'interesse pubblico sotteso all'indizione della gara e per una scarsa considerazione degli aspetti qualitativi del servizio richiesto, con possibile compromissione del principio del risultato ai sensi dell'art. 1 commi 3 e 4 del d.lgs. 36/2023;
- il Comune di San Salvo non ha provveduto a redigere il progetto a base di gara, o documentazione comunque idonea, in violazione dell'art. 41 comma 12 del d.lgs. 36/2023;
- i documenti di gara ed i chiarimenti forniti dal Comune nel corso dell'istruttoria non hanno consentito di individuare i criteri di determinazione del valore dell'affidamento, non risultando che il prezzo a base d'asta di € 1,86 per cane al giorno sia congruo, proporzionato ed idoneo a garantire la corretta esecuzione di tutte le obbligazioni previste dal contratto di appalto, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo;
- la sottostima del prezzo a base d'asta può aver comportato effetti distorsivi della concorrenza tra gli operatori economici nel mercato di riferimento, in violazione del principio di accesso al mercato di cui all'art. 3 del d.lgs. 36/2023, declinato nei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, nonché del principio del risultato di cui all'art. 1 comma 2 del d.lgs. 36/2023;
- dà mandato al competente Ufficio di trasmettere la presente delibera al Comune di San Salvo per le valutazioni di competenza e l'assunzione dei possibili correttivi rispetto alle criticità emerse in corso di istruttoria, come sopra evidenziate, con richiesta di riscontro all'Autorità nel termine di 30 giorni.



Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 27 marzo 2024

Il Segretario verbalizzante

Laura Mascali

Firmato digitalmente